

Stati membri provvedono affinché un organismo cui è stata attribuita una serie di numeri non operi indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni.

Articolo 13

Norme tecniche

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, in base al quale il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico tengano pienamente conto delle norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* come adatte ai fini dell'interconnessione.

In mancanza di tali norme, le autorità di regolamentazione favoriscono la fornitura di interfacce tecniche di interconnessione che rispondano alle norme o alle specifiche elencate di seguito:

- norme europee adottate dagli enti europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),

oppure, in assenza di tali norme,

- norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) o dalla Commissione elettronica internazionale (CEI),

oppure, in assenza di tali norme,

- norme nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente chiedere agli enti europei di normazione di preparare norme in materia di interconnessione ed accesso. I richiami alle norme di interconnessione e accesso possono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

Articolo 14

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella *Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato* vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.

2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6 lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. Nella *Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato* vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare informazioni.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1998 - ed immediatamente dopo in caso di modificazioni - gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità secondo le quali vengono rese disponibili le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2. La Commissione pubblica periodicamente il riferimento corrispondente a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15***Procedura del comitato consultivo**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, in prosieguo denominato «comitato ONP».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 16***Procedura del comitato regolamentare**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, per le materie di cui all'articolo 19 si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 17***Procedura per la risoluzione delle controversie tra organismi che operano
in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri****1. Fatti salvi:**

a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare a norma del trattato;

b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile;

la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 si applica per la risoluzione di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempre che la controversia in questione non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9.

2. Qualsiasi parte che formuli un reclamo in materia di interconnessione nei confronti di un altro organismo può deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'organismo nei cui confronti è stato formulato il reclamo. L'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere la controversia, secondo le procedure e termini di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

3. In caso di controversie concomitanti tra due medesimi organismi, le autorità nazionali di regolamentazione interessate, su richiesta di una delle parti in causa, coordinano le loro attività ai fini della risoluzione delle controversie nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro sei mesi dal deferimento delle controversie. Le soluzioni devono costituire un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti in causa ed essere coerenti con le norme in materia di interconnessione vigenti negli Stati membri interessati secondo il diritto comunitario.

Articolo 18

Notificazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente direttiva e notificano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, quali autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di detti compiti.

2. Entro il 31 gennaio 1997, e immediatamente dopo in caso di modificazioni, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi i quali:

- hanno obblighi di servizio universale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1 e sono autorizzati a riscuotere direttamente un contributo al costo netto del servizio universale, a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

- sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative agli organismi aventi una quota di mercato significativa;

- sono disciplinati dall'allegato II.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di motivare la classificazione di un organismo come avente o no una quota di mercato significativa.

3. La Commissione pubblica i nomi di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati IV, V e VII della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 20

Differimento

1. Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione può essere concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, laddove detti

obblighi riguardino la diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri e di cui all'articolo 5. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alla loro intenzione di avvalersene.

2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.

Articolo 21

Interconnessione con organismi di paesi terzi

1. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'interconnessione con organismi di paesi terzi, di cui sono venuti a conoscenza.

2. Ogniqualvolta è informata dell'esistenza di tali difficoltà, la Commissione può, ove necessario, proporre al Consiglio di conferirle mandato di negoziare diritti comparabili per gli organismi comunitari in detti paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate a norma del paragrafo 2 non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e agli Stati membri da accordi internazionali nel settore.

Articolo 22

Esame dell'applicazione

1. Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche a decorrere da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità dei diritti di interconnessione degli organismi comunitari nei paesi terzi.

2. Periodicamente, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli utenti, in particolare:

- a) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5;
- b) ai fini della conferma del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5.

Nella relazione la Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possano essere meglio eseguiti a livello comunitario.

Articolo 23

Trasposizione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1997.

p. *Il Parlamento europeo*
Il Presidente: J.M. GIL-ROBLES

p. *Il Consiglio*
Il Presidente: A. NUIS

ALLEGATO I

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI*(di cui all'articolo 3, paragrafo 2)*

Le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione del pubblico indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo.

Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico specificati in appresso e che detengono una quota di mercato significativa devono assolvere agli obblighi specifici in materia di interconnessione e accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7.

Parte I*Rete telefonica pubblica fissa*

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:

- la telefonia vocale;
- le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie-T»;
- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie V».

L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva 95/62/CF del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale ⁽¹⁾.

Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; può includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Parte 2*Servizio di linee affittate*

Per linee affittate si intendono le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (ovvero le funzioni di commutazione che l'utilizzatore può controllare nell'ambito della fornitura delle linee affittate). Esse possono includere i sistemi che consentono l'impiego flessibile dell'ampiezza di banda delle linee affittate, ivi comprese alcune opzioni di instradamento e di gestione.

Parte 3*Reti pubbliche di telefonia mobile*

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete non sono fissi.

Servizi pubblici di telefonia mobile

Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete di telefonia mobile.

⁽¹⁾ G.U. n. L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 6

ALLEGATO II

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE
RECIPROCA ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE COMUNITARIA*(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)*

Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono agli utenti capacità di supporto, commutate e no, da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione.

Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Per queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe, termini e condizioni speciali di interconnessione, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.

1. Organismi che forniscono reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione nazionale («cfr. le note in calce).

2. Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti.

3. Organismi autorizzati in uno Stato membro a fornire circuiti internazionali di telecomunicazione tra la Comunità e i paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso.

4. Organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati in questa categoria ad interconnettersi in base ai relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni.

Note

Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazione disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e/o la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete.

Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con l'utente finale (con o senza cavo) e/o la possibilità di modificare o ritirare il o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale.

ALLEGATO III

CALCOLO DEL COSTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE
PER LA TELEFONIA VOCALE
(di cui all'articolo 5, paragrafo 3)

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro ad un organismo relativi alla fornitura di una rete e di un servizio in un'intera area geografica specifica, ivi compresa, eventualmente, la media geografica dei prezzi per la fornitura di quel servizio.

Il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve assolvere agli stessi obblighi.

Questo principio si applica sia quando la rete di un particolare Stato membro è completamente sviluppata sia quando è ancora in fase di sviluppo ed espansione.

Il calcolo si basa sui costi relativi a:

i) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria possono rientrare elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o apparecchiature per disabili, ecc.;

ii) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e del servizio specificati, delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore commerciale se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale.

Nelle regioni periferiche dotate di reti in espansione il calcolo dei costi deve basarsi sul costo supplementare insito nel servire gli utenti finali o i gruppi di utenti finali che un operatore che applicasse i normali principi di un regime concorrenziale non sceglierebbe di servire.

Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate. I costi e le entrate devono essere preventivi.

ALLEGATO IV

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI DELLE TARIFFE
DI INTERCONNESSIONE*(di cui all'articolo 7, paragrafo 3)*

Per tariffe di interconnessione si intendono le tariffe attualmente pagabili dalle parti interconnesse.

Per struttura delle tariffe si intendono le ampie categorie in cui si suddividono le tariffe di interconnessione, ad esempio

- tariffe destinate a coprire la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, basate sui costi connessi con la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta (ad esempio, apparecchiature e risorse particolari, prove di compatibilità);

- tariffe di locazione destinate a coprire l'uso corrente delle apparecchiature e delle risorse (mantenimento della connessione, ecc.);

- tariffe variabili per servizi accessori e supplementari (ad esempio, accesso ai servizi di consultazione elenchi, assistenza dell'operatore, raccolta di dati, calcolo delle tariffe, fatturazione, servizi basati sulla commutazione e avanzati, ecc.);

- tariffe relative al traffico, per il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa (ad esempio, costi di commutazione e trasmissione), che si possono calcolare al minuto e/o in base alla capacità di rete supplementare richiesta.

Per componenti delle tariffe si intendono i singoli prezzi stabiliti per ciascuna componente o struttura della rete fornita alla parte interconnessa.

Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Le tariffe di interconnessione possono includere, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali (mantenimento dell'integrità della rete, sicurezza della rete in situazioni di emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati).

ALLEGATO V

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI PER L'INTERCONNESSIONE
(di cui all'articolo 7, paragrafo 5)

L'articolo 7, paragrafo 5 stabilisce che le informazioni riguardanti il sistema di contabilità dei costi siano dettagliate e nell'elenco riportato di seguito figurano, a titolo esemplificativo, alcuni degli elementi che possono essere inclusi in tale sistema di contabilità.

La pubblicazione delle informazioni serve a garantire la trasparenza nel calcolo delle tariffe di interconnessione, affinché gli altri operatori sul mercato possano verificare che le tariffe in questione siano state calcolate in modo equo e adeguato.

Le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi interessati devono tener conto di questi obiettivi quando fissano il grado di precisione delle informazioni pubblicate.

Nell'elenco riportato di seguito figurano gli elementi da inserire nelle informazioni di cui sopra.

1. Costo standard utilizzato

Ad esempio, costi interamente distribuiti, costi incrementali medi di lungo periodo, costi marginali, costi unici, costi diretti incorporati, ecc.

ivi compresi la o le basi di costo utilizzate,

ad esempio, per i costi storici (fondati sulla spesa realmente sostenuta per le apparecchiature e i sistemi) o i costi preventivi (basati sui costi previsti per la sostituzione di apparecchiature e sistemi).

2. Elementi di costo compresi nelle tariffe di interconnessione

Determinazione di tutte le singole componenti dei costi che costituiscono le tariffe di interconnessione, ivi compreso il margine di profitto.

3. Gradi e metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare trattamento dei costi congiunti e comuni

Informazioni sul livello di analisi dei costi diretti e sul livello e sul metodo applicato per includere i costi congiunti e comuni nelle tariffe di interconnessione.

4. Convenzioni contabili

Ad esempio, convenzioni contabili impiegate per il trattamento dei costi e riguardanti:

- i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse (ad esempio terreni, edifici, apparecchiature, ecc.);

- le altre voci di spesa importanti, in termini di entrate rispetto al costo capitale (ad esempio, programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione, ecc.).

Le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi di cui al presente allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

ALLEGATO VI

LIMITI PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
(di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2)

Parte 1

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è fissato a cinquanta milioni di ecu (50 milioni di ecu).

Parte 2

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è fissato a venti milioni di ecu (20 milioni di ecu).

ALLEGATO VII

CONTESTO DI TRATTATIVA SUGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 9, paragrafo 2)

Parte 1

Settori nei quali l'autorità nazionale di regolamentazione può fissare condizioni ex-ante

- a) Procedura di risoluzione delle controversie.
- b) Requisiti per la pubblicazione/l'accesso agli accordi di interconnessione e altri obblighi periodici di pubblicazione.
- c) Requisiti per la parità di accesso e la portabilità dei numeri.
- d) Requisiti per la condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione.
- e) Requisiti per il mantenimento dei requisiti essenziali.
- f) Requisiti per l'attribuzione e l'uso dei numeri (compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei).
- g) Requisiti per il mantenimento della qualità del servizio punto-punto.
- h) Eventualmente, determinazione della parte scorporata delle tariffe di interconnessione che rappresenta un contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

Parte 2

Altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione

- a) Descrizione dei servizi di interconnessione da offrire.
- b) Condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione.
- c) Ubicazione dei punti di interconnessione.
- d) Norme tecniche di interconnessione.
- e) Prove di interoperabilità.
- f) Misure per la conformità ai requisiti essenziali.
- g) Diritti di proprietà intellettuale.
- h) Definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti.
- i) Definizione delle tariffe di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo.
- j) Procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire le autorità nazionali di regolamentazione.
- k) Durata e rinegoziazione degli accordi.
- l) Procedure in caso di proposte di modifiche alle offerte di reti o servizi di una delle parti.
- m) Raggiungimento della parità di accesso.
- n) Uso comune delle strutture.
- o) Accesso a servizi accessori, supplementari e avanzati.
- p) Gestione del traffico/della rete.
- q) Mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione.
- r) Riservatezza delle parti non pubbliche degli accordi.
- s) Formazione del personale.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (97/36/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 aprile 1997,

1. considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno;

2. considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;

3. considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;

4. considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica — in particolare sotto il profilo culturale e sociologico — dei programmi audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;

5. considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;

6. considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;

7. considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione dei servizi;

8. considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e della concorrenza;

⁽¹⁾ G.U. n. C 185 del 19 luglio 1995, pag. 4 e G.U. n. C 221 del 30 luglio 1996, pag. 10.

⁽²⁾ G.U. n. C 301 del 13 novembre 1995, pag. 35.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (G.U. n. C 65 del 4 marzo 1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1996 (G.U. n. C 264 dell'11 settembre 1996, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (G.U. n. C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 56). Decisione del Parlamento europeo del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19 giugno 1997.

⁽⁴⁾ G.U. n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

9. considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;

10. considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;

11. considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, *Factortame*⁽⁵⁾, la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile;

12. considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;

13. considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;

14. considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia⁽⁶⁾, uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;

15. considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2 bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi;

16. considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli operatori dello stesso settore;

17. considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva;

⁽⁵⁾ Causa C-221/89, *Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others*, Racc. 1991, pag. I-3905, punto 20.

⁽⁶⁾ Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, *Van Binsbergen c/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging*, (Racc. 1974, pag. I-1299) e nella causa 23/93, *TV 10 SA c/ Commissariaat voor de Media*, (Racc. 1994, pag. I-4795).

18. considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

19. considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

20. considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;

21. considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

22. considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo);

23. considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali della Comunità;

24. considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;

25. considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;

26. considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 propone, tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre essere promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di garanzia;

27. considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale;

28. considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni televisive;

29. considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione;

30. considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;

31. considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari;

32. considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati;

33. considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE⁽⁷⁾;

34. considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita;

35. considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione; che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi;

36. considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare le norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il contenuto di tali trasmissioni;

37. considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione dedicato

⁽⁷⁾ G.U. n. L 113 del 30 aprile 1992, pag. 13.